

REGOLAMENTO PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6, c. 4, dello Statuto della Fondazione Carical, definisce gli obiettivi e disciplina i criteri e le procedure per gli impieghi del patrimonio della Fondazione.

Articolo 2

Consistenza del Patrimonio e criteri di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal valore di tutti i beni di proprietà della medesima.
2. Esso si incrementa di regola per effetto di:
 - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17.5.99 n. 153 e successive modificazioni;
 - b) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dal Consiglio Generale e sottoposta alla valutazione dell'Autorità di vigilanza; tali accantonamenti non devono comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente statuto e devono rispondere a criteri di sana e prudente gestione;
 - c) altri beni che eventualmente possono pervenire alla Fondazione per testamento o liberalità, nonché per assegnazione da parte dello Stato, o di altri Enti pubblici e privati ed esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio per volontà del testatore o del donante.
- 3) Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza e moralità.
Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.
- 4) Nella gestione del patrimonio la Fondazione ispira le proprie scelte ai seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione del rapporto tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti ritenuti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica di investimento adottata.
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche.
 - c) efficiente gestione finalizzata ad ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione e alla complessità e alle caratteristiche del portafoglio.
- 5) La Fondazione può investire una quota non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Può altresì investire parte del suo patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1 dell'art. 7 del D. L.g.vo 153/99, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o

artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della propria attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali;

6) I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. Il loro utilizzo è disciplinato dal regolamento sulla gestione del patrimonio, nel rispetto dell'art. 4 commi 2 e 3 del Protocollo d'Intesa.

Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

7) La gestione del patrimonio mobiliare, con esclusione delle partecipazioni strumentali o funzionali all'attività istituzionale, può essere affidata ad intermediari specializzati abilitati ai sensi del decreto legislativo 24.2.1998 n. 58 e comunque della disciplina tempo per tempo vigente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne effettuerà le scelte in base a criteri generali rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione fissati dal Consiglio Generale nell'ambito della definizione delle linee della gestione patrimoniale, con riferimento al profilo sia degli intermediari sia del rischio. L'intermediario è tenuto, nella scelta degli strumenti finanziari, al rispetto delle prescrizioni dell'art.2, nei commi da 4 a 7, del Protocollo d'Intesa, che fanno obbligo di evitare l'esposizione verso un singolo soggetto in misura superiore ad un terzo dell'attivo dello stato patrimoniale. Ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 153/99, la gestione diretta del patrimonio verrà svolta in modo da assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione;

8) La gestione del patrimonio non può essere affidata ad intermediari nei quali ricoprono cariche amministrative o direttive o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi della Fondazione;

9) In caso di liquidazione della Fondazione l'eventuale residuo netto del patrimonio viene devoluto secondo gli scopi statutari ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi a favore delle comunità delle regioni Calabria e Basilicata e nei settori interessati dalla Fondazione.

10) La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva, in ogni caso, non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Articolo 3

Obiettivi della gestione

1) La Fondazione si prefigge di ottenere, in un arco temporale almeno decennale, un rendimento medio della gestione del patrimonio tale da:

- a) preservare il valore di mercato del patrimonio netto originario, rivalutato in base al tasso di inflazione italiano;
- b) fornire risorse finanziarie che consentano di destinare alla attività istituzionale un importo medio del 2% circa del valore di mercato del patrimonio netto.

2) la Fondazione ritiene che l'obiettivo di cui al comma precedente risulti raggiungibile con una allocazione tendenziale della attività patrimoniale articolata per come segue:

- fino a un massimo del 40% su investimenti azionari diversificati;
- la restante parte su investimenti monetari-obbligazionari diversificati.

Il rischio di cambio, ove previsto, deve essere contenuto in limiti sopportabili anche attraverso coperture assicurative.

Articolo 4

Investimenti indiretti e scelta dell'intermediario

1) La Fondazione, allo scopo di assicurare, il massimo grado di efficienza finanziaria e di controllo dei rischi, realizza, di norma, gli investimenti mediante ricorso ad uno o più gestori professionali, selezionati in modo trasparente ed imparziale.

2) La scelta dell'intermediario o gestore è determinata dalla positiva valutazione dei seguenti elementi:

- l'assetto e la solidità dell'intermediario;
- la struttura organizzativa;
- le risorse dedicate;
- la massa gestita;
- la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- l'economicità dell'offerta;
- le performance finanziarie precedenti.

Quest'ultimo elemento assume un'importanza preminente, sempre che sia assistito da quelli precedentemente elencati, in modo da dare continuità ad un rapporto proficuo.

3) Il Consiglio di Amministrazione, oltre a scegliere l'intermediario, può avvalersi, ai fini di una più compiuta valutazione, del sostegno di un consulente, che viene individuato sulla base della competenza e della economicità dell'offerta. Nel caso di una parziale gestione diretta degli investimenti il Consiglio di Amministrazione si avvale dell'opera del consulente.

Articolo 5

Competenze del Consiglio Generale

1) Il Consiglio Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, determina, in relazione all'orizzonte temporale del proprio mandato:

- a) criteri relativi agli investimenti patrimoniali;
- b) gli obiettivi finanziari per le erogazioni e gli accantonamenti;
- c) l'incremento del fondo di stabilizzazione;
- d) la ripartizione delle risorse fra i settori.

2) Il Consiglio Generale annualmente rivede gli indirizzi di cui sopra, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo.

Articolo 6

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle linee-guida dettate dall'Organo di indirizzo, sovrintende agli investimenti proposti dagli intermediari selezionati secondo i criteri di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento. Il Consiglio di Amministrazione svolge altresì un costante monitoraggio dell'andamento degli investimenti e delibera il mandato agli intermediari selezionati per la gestione del patrimonio

Articolo 7

Informative del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione, periodicamente, di norma trimestralmente, informa l'Organo di Indirizzo sull'andamento degli investimenti patrimoniali e sulla loro redditività, utilizzando, ove necessario, le competenze del consulente e convocando, se opportuno, i responsabili della gestione perché riferiscano direttamente al Consiglio di Amministrazione e, se il caso, anche all'Organo di Indirizzo.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento nel suo complesso entra in vigore con la approvazione che è contestuale allo Statuto. Alcune norme hanno avuto decorrenza dalla approvazione del Protocollo di Intesa tra il MEF e l'ACRI